



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
T-145/18, 6 ottobre 2021, ECLI:EU:T:2021:644	Covestro Deutschland AG Contro Commissione europea	Terza (Tribunale)	Giudizio di annullamento di decisione della Commissione	DE	/	/	/	Parità di trattamento - Legittimo affidamento	Aiuti di Stato - Risorse statali - Legittimo affidamento - Termine ricorso - Parità di trattamento - Nozione di aiuto

**Classificazione**

Diritto primario - Aiuti di stato alle imprese

**Questione pregiudiziale**

Il giudizio ha ad oggetto una domanda di annullamento, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, della decisione (UE) 2019/56 della Commissione, del 28 maggio 2018, relativa all'aiuto di Stato SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) concesso dalla Germania a consumatori a carico continuo ai sensi dell'articolo 19 del regolamento StromNEV (GU 2019, L 14, p.1),

**Dispositivo**

Il ricorso è respinto

**Nota redazionale**

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, vertenti, da un lato, sull'eccessiva durata del procedimento di indagine formale, sul secondo, sull'assenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e sul terzo, sulla compatibilità dell'asserito aiuto con il mercato interno ai sensi, da un lato, dell'articolo 107, L'articolo 3, lettera b), TFUE e, dall'altro, l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e, in quarto luogo, l'illegittimità della decisione di recupero, in quanto adottata in violazione del principio di non discriminazione e del principio di tutela del legittimo affidamento. Il primo motivo presentato dalla ricorrente è stato, dalla medesima, successivamente ritirato. Con la prima parte del secondo motivo, la ricorrente ha sostenuto che l'esenzione controversa non desse luogo ad un vantaggio ex art. 107, paragrafo 1, TFUE. In risposta, l'esame della Commissione si fonda sulle due circostanze seguenti: da un lato, ad avviso di questa la sovratassa oggetto del giudizio costituirebbe una «imposta parafiscale» (trattandosi più specificatamente di un onere obbligatorio imposto dallo Stato e riscosso a carico dei «consumatori finali»); dall'altro, i gestori di rete dovrebbero considerarsi responsabili della gestione della sovratassa conformemente alle norme imposte dallo Stato, e quindi qualificabili come soggetti agenti sotto il controllo dello Stato. Dette circostanze formano oggetto di contestazione della ricorrente, la quale, in sostanza, sostiene, da un lato, che la sovratassa controversa non costituisca un'imposta o un onere sul bilancio dello Stato e, dall'altro, che lo Stato non abbia alcun controllo sui fondi riscossi a titolo della sovratassa o sugli operatori di rete, essendo tale controllo statale una condizione indispensabile per l'esistenza di risorse statali, indipendentemente dal fatto che la sovratassa di cui trattasi sia qualificata come imposta parafiscale. Sul punto, ad avviso del Tribunale occorre verificare se il meccanismo della sovratassa di cui trattasi soddisfi le condizioni previste dalla giurisprudenza pertinente per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse statali e, pertanto, se la sovratassa di cui trattasi costituisca effettivamente un onere obbligatorio e, pertanto, paragonabile a un onere parafiscale o, in caso contrario, se lo Stato abbia, quantomeno, il controllo sui fondi raccolti o sugli organismi responsabili della gestione di tali fondi. Il Tribunale risolve la questione prospettata rilevando che sovratassa controversa sia stata adottata con decisione BNetzA del 2011 e che, pertanto, secondo costante giurisprudenza, essa debba considerarsi imputabile allo Stato. In tal senso, il Tribunale conclude sostenendo che la decisione BNetzA del 2011 che impone ai gestori dei sistemi di distribuzione, in modo giuridicamente vincolante, l'obbligo di riscuotere la sovratassa controversa ai consumatori finali, in quanto utenti del sistema, costituisce un onere parafiscale o un onere obbligatorio e comporta, pertanto, l'utilizzo di risorse statali. Inoltre, a sostegno della propria posizione il Tribunale rileva che malgrado non esista un controllo statale sui fondi riscossi a titolo della sovratassa o sugli operatori di rete, nel caso di specie sussiste un controllo statale sui fondi, vale a dire sull'intero meccanismo di riscossione e di ripartizione della sovratassa di cui trattasi. Medesima sorte (negativa) ha riguardato sia il terzo che il quarto motivo di ricorso. Il primo, vertente sulla compatibilità dell'asserito aiuto con il mercato interno, è stato rigettato perché il Tribunale ha ritenuto non essere stata fornita alcuna giustificazione circa la proporzionalità dell'esenzione alla luce dell'obiettivo asseritamente perseguito dallo Stato tedesco. Il secondo, invece, con il quale la ricorrente deduceva la violazione del principio di non discriminazione e del legittimo affidamento, per le seguenti, distinte, ragioni: avendo riguardo al primo, il Tribunale non ha ritenuto soddisfatto il motivo di ricorso addotto dalla ricorrente in virtù dell'assenza di discriminazione tra consumatori a tariffazione continua soggetti alla «riduzione del canone di rete» e consumatori di tariffazione continua che hanno beneficiato dell'esenzione impugnata. Con riferimento, invece, al secondo principio il Tribunale ha rilevato che nel caso di specie la ricorrente era stata avvertita del rischio di una decisione di recupero al momento dell'adozione della decisione di avvio del procedimento di cui trattasi (in quanto aiuti potenzialmente illegali), e che, in ogni caso, un operatore economico prudente sarebbe stato in grado di prevedere che una misura come quella basata sull'esenzione controversa potesse essere considerata un aiuto di Stato e che non sarebbe potuto, dunque, sorgere un legittimo affidamento quanto alla legittimità di tale misura.